

2. — Le second moyen, basé sur l'art. 3, dernier alinéa de la loi fédérale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, est également irrecevable. Cette loi ne peut en effet déroger aux dispositions du traité d'extradition entre la France et la Suisse. Or l'art. 1^{er}, avant-dernier alinéa, de ce traité prescrit que l'extradition aura lieu, en matière correctionnelle ou de délit, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, dans le pays réclamant, de deux ans au moins ou d'une peine équivalente. Cette condition étant remplie à teneur des articles 408 et 406 C. pén. français, l'extradition ne saurait être refusée par le motif que l'affaire est d'importance minime.

3. — Il y a lieu de rappeler d'ailleurs, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu à différentes reprises, qu'il n'y a aucune différence à faire au point de vue de l'obligation d'extrader en vertu du traité franco-suisse, entre les délits rentrant dans la compétence des tribunaux militaires ordinaires et ceux réprimés par les autres tribunaux ordinaires de l'ordre pénal.

4. — Toutes les conditions requises pour l'application du traité de 1869 étant réunies, il y a lieu d'accéder à la demande d'extradition.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

L'extradition d'Auguste Canredon est accordée à la requête de l'Ambassade de France en Suisse, en application de l'art. 1^{er} chiffre 21 du traité d'extradition entre la France et la Suisse, sous la réserve que l'extradé ne pourra être poursuivi et jugé pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, notamment pas pour fait de désertion.

2. Vertrag mit Italien. — Traité avec l'Italie.

15. *Sentenza dell'8 marzo 1900 nella causa Beghelli.*

Estradizione per appropriazione indebita; calcolo della somma di 1000 fr. prevista all'art 2, N° 12 del trattato. — Obiezione che il delitto è perseguibile solo a querela di parte.

1. Con nota del 5 febbraio 1900 la Legazione italiana a Berna chiedeva al Consiglio federale l'arresto e l'estradizione di Enrico Beghelli, condannato in contumacia a 14 mesi di reclusione dal Tribunale penale di Bologna per titolo di appropriazione indebita, fondandosi sopra l'art. 2, N° 12 del trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia. Alla domanda era unita una copia autentica della sentenza 16 marzo 1899 del Tribunale penale di Bologna, dalla quale risulta che il Beghelli venne ritenuto colpevole del delitto sopra indicato « per avere in Bologna, quale agente della Ditta Achille Bosisio, nell'aprile e maggio 1898 convertito in proprio profitto la somma di circa lire 1500, affidatagli da diversi acquirenti di carbone artificiale per essere versata alla Ditta suddetta. »

2. Il Beghelli al quale, previo arresto, fu comunicata la domanda della Legazione italiana, dichiarò di farvi opposizione e motivò con ricorso del 18 febbraio la sua opposizione nel modo seguente :

Dall'esame della sentenza di condanna risulta che la somma di lire 1500 è l'insieme di diversi acconti pagati a Beghelli per conto della Ditta Bosisio; che questa Ditta però non riconosce detti acconti come validamente pagati a Beghelli, non essendo quest'ultimo suo rappresentante od agente, ma un semplice mediatore di professione; che a tale scopo la Ditta Bosisio iniziò causa civile contro coloro che fecero gli acconti a Beghelli per ottenere da loro l'intero pagamento della merce venduta; che di conseguenza i danneggiati sarebbero gli acquirenti di merce azionati in giudizio dalla Ditta

Bosisio e non quest'ultima, la quale quindi, per confessione propria, non aveva il diritto di sporgere querela penale contro il Beghelli, querela che condusse alla sentenza 16 marzo 1899. Non è quindi ammissibile l'extradizione Beghelli per i seguenti motivi: 1° perchè trattandosi di un preteso delitto continuato, si è di fronte a diversi delitti, di cui nessuno raggiunge la somma di lire 1000 prevista all'art. 2, N° 12 del trattato, gli acconti in questione ascendendo appena ciascuno a lire 50, 100 o 150 tutto al più; 2° perchè il reato di truffa e di appropriazione indebita, tanto secondo il cod. pen. ticinese che il cod. pen. italiano, è di azione privata. Ora dacchè la Ditta Bosisio non si riconosce danneggiata e che coloro che pagarono gli acconti non sporsero nè intendono sporgere querela, è evidente che pel momento non vi è parte lesa, nè parte denunciante e che il Tribunale, fino a scioglimento delle cause civili in corso, non poteva processare nè condannare il Beghelli per un delitto contro il quale non vi è procedimento d'ufficio. L'opponente conchiude perciò al rigetto della domanda d'extradizione.

3. Il Procuratore pubblico della Confederazione conchiude invece in senso contrario, fondandosi nel proprio preavviso sui riflessi seguenti: Secondo l'art. 417 del cod. pen. italiano, solo applicabile in materia, è punibile a querela di parte « chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato. » Ora il Tribunale penale di Bologna ha ammesso, e l'opponente stesso deve riconoscere, che gli acconti in questione gli sono stati pagati per essere consegnati alla Ditta Bosisio. Quest'ultima era dunque parte lesa e come tale in diritto di sporgere querela. Che essa abbia cercato più tardi di addossare ad altri la responsabilità dei detti pagamenti, nè risulta dagli atti, nè muta in ogni caso la sua posizione di diritto e di fatto.

L'art. 79 del cod. pen. italiano dispone inoltre che « più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi con atti esecutivi della medesima riso-

luzione, si considerano per un solo reato. » Nel caso concreto il Beghelli venne condannato per avere convertito in proprio profitto acconti fattigli da diversi debitori della Ditta Bosisio per essere a lei consegnati. Ora il Tribunale federale ha già dichiarato a più riprese che in simili casi si deve far luogo all'extradizione quando l'importo delle singole defraudazioni, sommato insieme, raggiunge la somma prevista all'art. 2, N° 12 del trattato. Le obiezioni sollevate dall'opponente sono quindi infondate.

In diritto:

1° Perciò che riguarda la prima obiezione dell'opponente consistente nel dire che non si possa accordare la sua estradizione pel fatto, che nessuna delle somme sottratte raggiunge, presa separatamente, l'importo voluto di fr. 1000, è a ragione che il Procuratore della Confederazione la qualifica di infondata. Il Tribunale federale ha già deciso tale questione nelle cause Ressia e Massa (racc. off. vol. XVII, pag. 72 e seg., e 457 e seg.) nel senso che l'extradizione si debba accordare, in base all'art. 2, N° 12 del trattato coll'Italia, non soltanto quando esiste un delitto che raggiunge da solo l'importo di fr. 1000, ma anche quando un danno di simile entità è stato causato o voluto con azioni criminose molteplici implicanti in un medesimo procedimento penale. Ora tale decisione è analogamente applicabile anche al caso attuale.

2° Il ricorrente sostiene però l'inammissibilità dell'extradizione per un secondo motivo, e cioè per la circostanza che il delitto di truffa o di appropriazione indebita, secondo la legislazione tanto dello Stato requirente che dello Stato richiesto, è perseguibile solo a querela di parte, nel mentre all'epoca in cui venne aperto il processo non era ancora certo se la Ditta Bosisio fosse parte lesa e quindi in diritto di sporgere querela. Su tale obiezione è da osservarsi: l'opinione espressa dal Procuratore della Confederazione che l'unica legge applicabile in materia sia il codice penale italiano, non può essere condivisa. Secondo un principio generalmente ammesso, ed al quale è ispirato anche il trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia, l'extradizione non è possibile che

allorquando il delitto pel quale è chiesta, costituisce un'azione punibile anche secondo le leggi dello Stato richiesto, ciò che deve esaminarsi in ogni singolo caso. La questione da decidersi è dunque di sapere se occorre le condizioni necessarie, secondo il diritto ticinese, perchè si potesse intentare un'azione penale. Ora si possono già avere dei dubbi se secondo il codice penale ticinese il diritto in questione sia realmente di azione privata e non appartenga piuttosto alla classe di quelli, previsti alla lett. a dell'art. 382, contro i quali è da procedersi d'ufficio. Ammesso però anche che si tratti di truffa semplice a sensi dell'art. 380 del cod. pen. ticinese, e quindi di truffa perseguibile solo a querela di parte, l'extradizione sarebbe tuttavia ammissibile, imperocchè la Ditta Bosisio era certamente in diritto di sporgere querela. Difatti, dopo la decisione del Tribunale penale di Bologna, decisione fondata sopra il diritto italiano e quindi vincolante per questa Corte, che il ricorrente Beghelli era « vero e proprio incaricato o rappresentante » della Ditta stessa, la sua qualità di parte lesa non può più essere rimossa in dubbio, nulla importando il fatto di aver essa cercato più tardi di far sopportare da altri il danno subito.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia :

L'extradizione di Enrico Beghelli è accordata.

B. STRAFRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PÉNALE

I. Zollwesen. Fiscalstrafverfahren.

Péages. Mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales.

16. Arrêt du 21 mars 1900, dans la cause

Administration fédérale des douanes contre Aellen.

Art. 17, 18 et 19 de la loi féd. concernant la poursuite des contraventions aux lois fiscales; art. 160, al. 2 et 171, al. 2, Org. jud. féd. L'audition d'experts en matière fiscale ne constitue pas une violation d'une disposition positive de la loi susvisée. La loi ne prescrit pas que les dépositions des experts doivent être protocolées. — Rapports de la loi féd. susvisée et des codes de procédure pénale cantonaux.

A. — Le 16 octobre 1899, les gardes-frontière Lavanchy et Corboz, en observation aux Roussottes, commune du Cerneux-Péquignot, près le Locle, remarquèrent sur le sol les empreintes des pas d'une pièce de bétail venant de France. Ils les suivirent et arrivèrent ainsi au domicile d'Augustin Aellen, aux Roussottes. Ils procédèrent alors à une visite domiciliaire de l'étable de ce dernier et y constatèrent la présence d'une génisse dont les pieds concordèrent avec les empreintes de pas relevées par eux.

Procès-verbal fut dressé contre Aellen pour avoir, non seulement contrevenu aux prescriptions concernant la police